Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Mercoledì, 14 maggio 1924** — **Numero 114**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 647.
Assimilazione economica del personale della Scuola di ostetricia di Trieste e della Biblioteca governativa di Gorizia, proveniente dal cessato regime.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Veduti i Nostri decreti 18 febbraio e 7 giugno 1923, numeri 440 e 1230;
Veduti il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e il Nostro decreto-legge 23 dicembre 1923, n. 2829;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale proveniente dal cessato regime e mantenuto in servizio presso la Scuola di ostetricia di Trieste e la Biblioteca governativa di Gorizia, è economicamente assimilato al personale corrispondente delle Scuole di ostetricia e delle Biblioteche governative del Regno, secondo quanto è stabilito nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 73. — GRANATA.

TABELLA di assimilazione economica del personale proveniente dal cessato regime e mantenuto in servizio presso la Scuola di ostetricia di Trieste e la Biblioteca governativa di Gorizia.

Direttore della Scuola di ostetricia di Trieste. — E' assimilato al professore direttore della Scuola di ostetricia di Venezia (8° grado, Gruppo A, secondo la tabella n. 34 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395), e inquadrato con una anzianità di grado decorrente dalla nomina a professore della Scuola di ostetricia di Trieste, ottenuta sotto la cessata Amministrazione.

Bibliotecario della Biblioteca governativa di Gorizia. — E' assimilato ai bibliotecari delle biblioteche governative del Regno (9° grado, gruppo A, secondo la tabella n. 32 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395), e inquadrato con un'anzianità di grado decorrente dal 27 settembre 1920, data in cui egli maturò il periodo richiesto per il passaggio dalla IX classe (sottobibliotecario) alla VIII classe di rango (bibliotecario) secondo le disposizioni vigenti sotto la cessata Amministrazione (Legge 25 gennaio 1914, n. 15, paragr. 52 - Bollettino leggi impero 27 gennaio 1914).

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
GENTILE.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1924, n. 649.
Liquidazione della gestione relativa alle anticipazioni in conto risarcimento danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul risarcimento dei danni di guerra approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 24 marzo 1919, n. 497, che autorizza la costituzione di un Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie;
Considerato lo stato attuale della ricostituzione delle attività patrimoniali danneggiate dalla guerra effettuata mercè la somministrazione di fondi del Tesoro dello Stato e la fase attuale di sviluppo delle liquidazioni e dei pagamenti per risarcimento danni corrispondente alle ulteriori necessità della ricostituzione medesima.
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con la pubblicazione del presente decreto l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie e gli altri Enti autorizzati a fare anticipazioni in conto risarcimento dei danni di guerra, con i fondi somministrati dal Tesoro dello Stato, provvederanno alla liquidazione della gestione relativa dando subito inizio alle necessarie operazioni.

Art. 2.

A tal uopo gli istituti anzidetti costituiranno apposita sezione di stralcio, tenendola distinta da qualsiasi altro ramo di attività eventualmente esercitata, per il quale dovrà essere compilato bilancio a parte.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze nominerà un Commissario di fiducia e un consigliere di Stato destinato a coadiuvarlo per l'esatto e sollecito adempimento di quanto nel presente decreto si dispone.
Il Commissario vigilerà lo svolgimento delle operazioni di liquidazione, agevolandone opportunamente l'esito; accerterà la corrispondenza fra le somministrazioni di fondi fatti dal Tesoro dello Stato e l'effettivo impiego da parte degli

istituti ai fini della legge sul risarcimento dei danni di guerra; porterà il suo esame sulle questioni di carattere generale eventualmente insorte nei rapporti fra lo Stato e gli istituti per la applicazione delle norme in materia di anticipazione, indicandone le relative soluzioni; riferirà sulla reale necessità in rapporto allo stato delle ricostruzioni, di ulteriori assegnazioni nei limiti dei fondi già impegnati.

Gli istituti saranno tenuti ad esibire al Commissario tutti gli atti e ad apprestare tutti gli elementi che egli ritenesse dover richiedere per l'espletamento delle sue attribuzioni.

Art. 4.

Nulla è innovato circa la responsabilità degli istituti per le operazioni compiute con fondi del Tesoro e circa la vigilanza governativa di cui all'art. 10 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, la quale continuerà ad esercitarsi fino a liquidazione terminata anche sulle altre gestioni degli istituti stessi.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze emanerà norme per l'attuazione del presente decreto in quanto lo ravvisi necessario.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 75. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1924.
Nomina del Commissario e del coadiutore per la liquidazione della gestione relativa alle anticipazioni in conto risarcimento danni di guerra.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 7 maggio 1924, n. 649, riflettente la liquidazione delle gestioni relative alle anticipazioni sui risarcimenti per danni di guerra effettuate dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie e degli altri Enti autorizzati;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. Camillo Peano, presidente della Corte dei conti, senatore del Regno, è nominato Commissario con le funzioni di cui al decreto-legge 7 maggio 1924, n. 649, e il consigliere di Stato cav. di gr. cr. Berio Adolfo, senatore del Regno, è incaricato di coadiuvarlo ai sensi del decreto stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 maggio 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 617.
Dichiarazione di monumento nazionale della casa ove nacque Gaspare Spontini.

N. 617. R. decreto 6 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la casa in Maiolati ove nacque Gaspare Spontini, viene dichiarata monumento nazionale.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1924.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 618.
Dichiarazione di monumento nazionale della casa ove nacque Gabriele Rossetti.

N. 618. R. decreto 17 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la casa ove nacque Gabriele Rossetti in Vasto, viene dichiarata monumento nazionale.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1924.

REGIO DECRETO 10 aprile 1924, n. 619.
Nuovo statuto della Cassa di prestanza e di soccorso per il personale subalterno della Regia università di Napoli.

N. 619. R. decreto 10 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di prestanza e di soccorso per il personale subalterno della Regia università di Napoli.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1924.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 624.
Modificazioni allo statuto del Monte di pietà di Saluzzo.

N. 624. R. decreto 17 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto del Monte di pietà di Saluzzo.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1924.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n 625.
Modificazioni allo statuto del Monte di pietà « Morelli Bugna », in Villafranca Veronese.

N. 625. R. decreto 17 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto del Monte di pietà « Morelli Bugno », di Villafranca Veronese.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1924.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 626.
Modificazioni allo statuto del Monte prestami « Chiello », in Piazza Armerina.

N. 626. R. decreto 17 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo satuto del Monte prestami « Chiello », in Piazza Armerina.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1924.

REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 623.

Scioglimento della società « Mutualità scolastica » di Molfetta.

N. 623. R. decreto 3 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene revocato il R. decreto 19 giugno 1913, n. 860, col quale venne riconosciuta come Ente morale la società di mutuo soccorso « Mutualità scolastica » di Molfetta, la quale è dichiarata sciolta e posta in liquidazione, con incarico al Prefetto di Bari di nominare un liquidatore che adempia alle mansioni di cui nell'art. 15 del regolamento 18 agosto 1913, n. 1088, nel modo nello stesso articolo indicato.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1924.

REGIO DECRETO 10 aprile 1924, n. 628.

Modificazioni alle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, per l'aumento di un posto di capo d'istituto assegnato alla Regia scuola tecnica Galileo Galilei, in Padova.

N. 628. R. decreto 10 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'istruzione pubblica, ai posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, per l'anno scolastico 1922-1923, è aggiunto dal 1° ottobre 1922, in dipendenza del R. decreto 29 settembre 1922, un posto di capo di istituto senza insegnamento che è assegnato alla Regia scuola tecnica Galileo Galilei di Padova.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Ville San Pietro (Imperia) e di Altino (Chieti).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ville San Pietro, in provincia di Imperia.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Ville San Pietro, proveniente dalle elezioni del 1920, è stata recentemente eseguita un'inchiesta, dalla quale sono emerse numerose irregolarità.

L'ufficio comunale è in completo disordine, sprovvisto di quasi tutti i registri prescritti e di regolari scritture contabili; l'applicazione delle tasse comunali è trascurata e irregolarmente ed arbitrariamente fatta; la massima parte dei lavori pubblici sono stati eseguiti da consiglieri comunali, da assessori, e dallo stesso sindaco, in violazione dell'art. 290 della legge comunale.

I pubblici servizi sono in abbandono; gravemente trascurata la viabilità; in deplorevoli condizioni il cimitero; esposta a pericolo di inquinamento l'acqua potabile; insufficiente il servizio di assistenza sanitaria.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'Amministrazione ha fornito deduzioni che sostanzialmente confermano le gravi irregolarità accertate.

Il disordine nella civica azienda, non meno del contegno partigiano, ed antinazionale assunto dal sindaco, specialmente in occasione di ricorrenze o di solennità patriottiche, hanno determinato un vivo malcontento, che potrebbe, da un momento all'altro, essere causa di turbamento della pubblica tranquillità.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di provvedere al riassetto della civica azienda, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ville San Pietro, in provincia di Imperia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Francesco Badano è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il consiglio comunale di Altino, in provincia di Chieti.

MAESTÀ,

In seguito ad insistenti lagnanze e manifestazioni di malcontento da parte della popolazione del comune di Altino, è stata recentemente disposta una inchiesta sull'andamento di quella civica amministrazione.

Gravi irregolarità sono state, per tal modo, poste in evidenza, ed anzitutto l'anormale funzionamento degli uffici comunali, per la mancata sistemazione del personale e per l'abituale assenza ed incuria del sindaco e degli assessori.

I registri e le scritturazioni prescritte mancano, o non sono al corrente; gli archivi in disordine; la contabilità trascurata.

Le adunanze del Consiglio e della Giunta sono spesso tenute senza l'osservanza delle forme di legge. La finanza comunale versa in critiche condizioni, per la ritardata formazione delle matricole e dei ruoli delle tasse comunali. Si è consentito che il gestore dell'azienda annonaria presentasse con notevole ritardo le contabilità e versasse alla cassa comunale gli utili realizzati; nessun controllo viene esercitato sulla riscossione del dazio e della tassa di posteggio e si tollerano abusi nel versamento al tesoriere dei relativi proventi.

Trascurati sono tutti i pubblici servizi e particolarmente quello di approvvigionamento idrico, l'illuminazione pubblica, lo spazzamento, le scuole, la viabilità.

Deplorevoli abusi sono stati commessi da un consigliere comunale, che ha distratto, per privati lavori, uomini dalla prestazione pubblica per la manutenzione stradale; ed il sindaco, responsabile anche di gravi irregolarità nella esecuzione di opere pubbliche è stato deferito alla autorità giudiziaria per il reato previsto dall'art. 275 del Codice penale, avendo egli fatto figurare come presa dal Consiglio ed inscritta nei registri originali una deliberazione, che i consiglieri presenti all'adunanza affermano non essere stata adottata.

Contestati tali addebiti all'Amministrazione, le controdeduzioni rese dal sindaco non infirmano le conclusioni dell'inchiesta.

E poichè, in tali condizioni, l'Amministrazione non dà più alcun affidamento per una regolare gestione della civica azienda, e, d'altra parte, la popolazione ha, con evidenti segni di grave malcontento, dimostrato di avere perduto qualsiasi fiducia nell'attuale

rappresentanza elettiva, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò ed alla conseguente nomina del Regio commissario, provvede, sul conforme parere del Consiglio di Stato, l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Altino, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Rossetti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1924.

Autorizzazione della pubblicazione del nuovo regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 304 del Trattato di pace conchiuso tra l'Italia e la Germania il 18 giugno 1919 e ratificato il 10 gennaio 1920;

Considerato che, in esecuzione di detto articolo il 5 dicembre 1921, fu regolarmente costituito in Roma il Tribunale arbitrale misto italo-germanico, e che esso è attualmente composto dai signori:

Soldati dott. Agostino, giudice del Tribunale federale di Losanna, presidente;

Alberici gr. uff. Piero, primo presidente della Corte d'appello di Bologna, arbitro italiano;

Rabel prof. Ernesto, professore di diritto all'Università di Monaco di Baviera, arbitro germanico;

Lo Bianco gr. uff. Francesco, vice avvocato generale erariale, agente del Governo italiano;

Mercurio gr. uff. dott. Eugenio, capo dell'ufficio di verifica e compensazione italiano, agente aggiunto del Governo italiano;

Fritz dott. Roberto, agente del Governo germanico;

Barone comm. Luigi, consigliere di Corte d'appello, addetto al Ministero della giustizia, segretario italiano;

Decreta:

E' autorizzata la pubblicazione, nel numero del 15 maggio 1924 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del nuovo regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-germanico, deliberato dal medesimo a norma dell'art. 304 del Trattato di Versaglia, e che sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1922, n. 19.

Roma, addì 12 maggio 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 111

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 13 maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	125 99	Belgio	108 59
Londra	98 574	Olanda	8 43
Svizzera	400 14	Pesos oro	17 22
Spagna	311 50	Pesos carta	7 58
Berlino	—	New York	22 597
Vienna	0 032	Oro	436 02
Praga	65 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	88 33
	3.50 % » (1902)	83 —
	3.00 % lordo	53 33
	5.00 % netto	99 14
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	86 09

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Cambio dei biglietti del Banco di Sicilia nelle provincie di Cuneo e Piacenza.

Si previene il pubblico che la Banca nazionale di credito, a mezzo dei propri stabilimenti, per interceduti accordi a norma dell'art. 9 del testo unico di leggi sugli istituti di emissione approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, eserciterà la rappresentanza del Banco di Sicilia nelle provincie di Cuneo e Piacenza, e per l'effetto procederà al baratto dei biglietti emessi dall'istituto rappresentato nei modi determinati dall'art. 8 del detto testo unico. Inoltre opererà il pagamento dei titoli all'ordine pagabili a vista (vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito, ecc.) che il Banco di Sicilia ha facoltà di emettere in forza del sopracitato testo unico di leggi.

Cambio dei biglietti del Banco di Sicilia nella provincia dell'Istria.

Si previene il pubblico che la Banca della Venezia Giulia in Trieste, a mezzo delle proprie filiali di Pola, Capodistria, Parenzo, Pisino e del proprio rappresentante a Lussino, per interceduti accordi a norma dell'art. 9 del testo unico di leggi sugli istituti di emissione approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n 204, eserciterà la rappresentanza del Banco di Sicilia nella provincia dell'Istria, e per l'effetto procederà al baratto dei biglietti emessi dall'istituto rappresentato, nei modi determinati dall'articolo 8 del detto testo unico. Inoltre opererà il pagamento dei titoli all'ordine pagabili a vista (vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito, ecc.) che il Banco di Sicilia ha facoltà di emettere in forza del sopracitato testo unico di leggi.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione (Elenco n. 41).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono quinquennale 14ª emissione	340	4,500 —	Benatti *Colombo* di Plinio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Modena.	Benatti *Marino* di Plinio, minore, ecc. come contro.
3.50 %	636449	119 —	Rastelli *Edoardo* fu Martino domiciliato a Viù (Torino).	Rastelli *Giovanni-Edoardo* fu Martino, ecc. come contro.
»	636453	161 —	Rastelli Maria, Martino ed Annetta di *Edoardo*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Viù (Torino) e prole legittima nascitura da detto Rastelli *Edoardo* fu Martino.	Rastelli Maria, Martino e Annetta di *Giovanni-Edoardo*, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Viù (Torino) e prole legittima nascitura da detto Rastelli *Giovanni-Edoardo* fu Martino.
5 %	74873	300 —	*Giandalaia* Ignazio di Ignazio dom. a New York.	*Giandalia* Ignazio di Ignazio dom. a New York.
»	170598	50 —	Istituto provinciale dei ciechi di ambo i sessi in Lecce.	Intestate come contro.
»	209285	50 —	Istituto sordo-muti di Lecce. Ambedue con usufrutto vitalizio a Pinto *Vincenza* fu Nicola vedova di Cutinelli Giacinto.	Ambedue con usufrutto vitalizio a Pinto *Maria-Vincenza*, ecc. come contro.
»	194530	100 —	Bombardieri Pietro di *Antonio*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Tirano (Sondrio).	Bombardieri Pietro di *Giacomo-Antonio*, ecc. come contro.
3.50 %	807315	234.50	Cutinelli Luisa di Raffaele minore sotto la patria potestà del padre dom. in Lecce, con usufrutto congiuntivo a Pinto *Vincenza* fu Nicola vedova di Cutinelli Giacinto, domiciliato in Oria (Lecce) e a Cutinelli Raffaele fu Francesco, domiciliato a Lecce.	Intestata come contro. Con usufrutto congiuntivo a Pinto *Maria-Vincenza*, ecc., come contro.
»	799747	115.50	Cutinelli Francesco fu Luigi domiciliato in Otranto (Lecce); con usufrutto a Pinto *Vincenza* fu Nicola vedova di Cutinelli Giacinto, domiciliato in Oria (Lecce).	Intestata come contro. Con usufrutto a Pinto *Maria-Vincenza*, ecc. come contro.
5 %	244759	2,270 —	Bruni *Gaetanina* di Francesco, moglie di Cimadamore Luigi, dom. in Monte Porzio Catone (Roma) vincolata.	Bruni *Maria-Gaetana* di Francesco, moglie, ecc. come contro.
3.50 %	661519	168 —	Gavazzo *Rosa* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Baussè Giuseppina fu Luigi vedova di Gavazzo Carlo e moglie in seconde nozze di Repetti Giuseppe, dom. in Genova.	Gavazzo *Davidina-Rosa* fu Carlo, minore, ecc. come contro.
5 %	146818	300 —	Sacco Tommaso fu Pietro, dom. a Govone (*Torino*).	Sacco Tommaso fu Pietro, *minore, sotto la patria potestà della madre Valente Rosalia fu Antonio vedova di Sacco Pietro*, dom. a Govone (*Cuneo*).
»	141662	1,070 —	Majer *Carolina* fu Nicolò, nubile, dom. a Venezia.	Majer *Carlina* fu Nicolò, *minore sotto la patria potestà della madre Perusini Santa fu Giovanni Battista vedova di Majer Nicolò* dom. a Venezia.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	184014	63 —	Piantanida *Annita* fu Giovanni Francesco vulgo Francesco moglie di Annovazzi Bernardino, minore, sotto la curatela del marito, dom. a Sannazzaro de' Burgondi (Pavia); con vincolo dotale e usufrutto vitalizio a *Mazzocchi* Adelaide fu Carlo, ved. in seconde nozze di Giovanni Francesco Piantanida.	Piantanida *Giuseppa-Annita-Rachele*, ecc. come contro; con vincolo dotale e usufrutto vitalizio a *Masciocchi* Adelaide, ecc. come contro.
5 %	255020	450 —	Cammarata Francesco Rosetta *in* De Pace Vittorio, Giuseppe, Marianna *in* La Lumia Francesco, Luchino, Giovanni, Maria-Rosaria *in* Marchello, *Gaetana*, vedova di *Paternostro Emanuele*, per se e per i figli minori Bernardo, Francesca-Paola ed Emanuela, tutti quali eredi indivisi di Cammarata Bernardo, dom. a Palermo.	Cammarata Francesco, Rosetta *moglie* di De Pace Vittorio, Giuseppe, Marianna *moglie* di La Lumia Francesco, Luchino Giovanni, Maria-Rosaria *moglie* di Marchello *Giulio, del fu Bernardo*, Paternostro Gaetana fu Giuseppe vedova di *Cammarata* Emanuele, per se e per i figli minori Bernardo, Francesca-Paola ed Emanuela, tutti quali eredi indivisi di Cammarata Bernardo dom. a Palermo.
»	255021	55 —		
»	122373	230 —	Fantauzzi *Basilio-Pasquale* fu Evangelista, domic. a Paliano (Roma).	Fantauzzi *Pasquale*, ecc. come contro.
»	280002	250 —	Capone Emma-*Lidia* fu Ernesto, *nubile*, domiciliata a Spezia (Genova).	Capone Emma-*Livia* fu Ernesto, *minore sotto la curatela del marito Uberto Francesco*, dom. a Spezia (Genova).
»	312703	240 —	Rosso *Gabriella* fu Stefano minore sotto la tutela di Rosso Matteo fu Antonio, dom. a Cuneo.	Rosso *Rosa-Gabriella*, ecc. come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 6 corrente, in Mili San Marco, provincia di Messina, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 8 maggio 1924.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli e per esame ad un posto di primo segretario nella Amministrazione direttiva finanziaria, assegnato all'ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1924 con cui venne bandito presso il Ministero delle finanze un concorso per titoli ad un posto di primo segretario della carriera amministrativa con lo stipendio iniziale di L. 11,600 oltre L. 800 di supplemento di servizio attivo, assegnato all'ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

Visto il processo verbale della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 2 aprile 1924;

Ritenuto che il concorso per titoli al posto di primo segretario nella carriera amministrativa è riuscito infruttuoso, e che pertanto è necessario indire un nuovo concorso al quale possono essere ammesse anche persone estranee all'Amministrazione dello Stato:

Considerato che ragioni di opportunità e di convenienza amministrativa richiedono che siano variate le norme pel conferimento del posto di primo segretario nella carriera amministrativa del Ministero;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami al posto di primo segretario nella carriera amministrativa del Ministero delle finanze con lo stipendio iniziale di L. 11,600 oltre L 800 di supplemento di servizio attivo, assegnato all'ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 2.

Gli esami verteranno sulle materie di cui al programma allegato e che forma parte integrante del presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 21 e 22 luglio 1924 presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e quelle orali presso la predetta Direzione generale in giorni che saranno all'uopo destinati.

Art. 3

Sono ammessi al concorso i funzionari del Ministero delle finanze e delle altre Amministrazioni dello Stato ed anche persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione, scritte di tutto pugno degli aspiranti su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate all'Ufficio centrale del personale del Ministero e delle Intendenze di finanza entro il 30 giugno 1924, munite della prova per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato, che è stata versata ad un ufficio del registro la somma di L. 50 per tassa di concorso, giusta il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1173.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il proprio recapito;

b) elencare i titoli e documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti debbono produrre i seguenti documenti stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1° Copia dell'atto di nascita da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante non ha oltrepassato il 35° anno di età. Per gli invalidi di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312 il limite massimo di età è elevato ad anni 39;

2° Certificato di cittadinanza italiana;

3° Certificato generale del casellario giudiziario;

4° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci delle precedenti residenze entro l'anno;

5° Certificato medico rilasciato da un ufficiale in servizio attivo permanente del Regio esercito o della Regia marina, da un medico provinciale, od anche per giustificare circostanze, dal medico condotto del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata nel certificato medico, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego di attuario nell'Amministrazione finanziaria.

L'Amministrazione ha facoltà di far controllare insidacabilmente tale dichiarazione;

6° Certificato od altro documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

7° diploma di laurea in matematica o in matematica finanziaria ed attuariale o diploma di ingegnere;

8° Specchio dei voti riportati negli esami speciali e di laurea;

9° I titoli comprovanti gli impieghi e le cariche che gli aspiranti hanno coperto o coprono tuttora:

10° Le pubblicazioni fatte dagli aspiranti;

11° Fotografia recente del candidato con la firma di lui e con dichiarazione del notaio od anche del sindaco che comprovi la identità della persona.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal sindaco di Roma.

I concorrenti, i quali già appartengono ad Amministrazioni dello Stato come impiegati di ruolo, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 2 aprile 1924 procederà all'esame dei titoli ed alla preparazione dei temi, ed esprimerà il proprio giudizio sui titoli, sulle prove scritte e poscia su quelle orali dei concorrenti, ammessi a sostenerle.

Art. 8.

Per gli esami saranno osservate le modalità di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 9

Per ciascuna prova scritta possono essere assegnate otto ore di tempo dalla dettatura del tema, scadute le quali, i candidati sono tenuti a presentare i propri lavori e le relative minute anche se non fossero ultimati.

Art. 10.

Il giudizio sulle singole prove di esame è espresso distintamente per ogni lavoro scritto e nei singoli esami orali per ciascuna parte del programma, con punti dall'uno al dieci di cui dispone ciascuno esaminatore.

Sono chiamati agli esami orali i candidati approvati negli esami scritti.

Art. 11.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato, il quale nel giudizio sulle prove scritte ed orali ed in quello sui titoli presentati, da esprimersi come all'articolo precedente con punti dall'uno al dieci, avrà riportato complessivamente la classifica migliore.

Art. 12.

A parità di merito, avranno la preferenza:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491;

c) i feriti in combattimento e i mutilati o invalidi ascritti alle ultime due categorie di cui alla tabella indicata alla precedente lettera *b*) ovvero alla nona e decima categoria della tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

d) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

e) coloro che abbiano prestato servizio come combattenti;

f) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nelle Amministrazioni dello Stato o presso Amministrazioni pubbliche;

g) i più anziani di età.

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà rimessa al Ministro per l'approvazione dopo di che verrà inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

Art. 14.

Sui reclami che verranno presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria, deciderà in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione.

Art. 15.

Qualora il vincitore del concorso rinunciasse al posto o venisse dichiarato dimissionario per non avere assunto servizio nel termine assegnato, potrà provvedersi alla sostituzione con la nomina del concorrente che nella graduatoria immediatamente sussegua in ordine di merito.

Art. 16.

Al concorrente dichiarato vincitore sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 maggio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

PROGRAMMA *del concorso per esami al posto di primo segretario nella carriera amministrativa del Ministero delle finanze, assegnato all'ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.*

Le prove scritte comprenderanno:

a) un tema di calcolo infinitesimale;

b) un tema di tecnica attuariale.

Le prove orali verteranno su:

a) algebra complementare e calcolo infinitesimale;

b) calcolo delle probabilità e statistica matematica;

c) tecnica attuariale;

d) demografia;

e) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento dell'amministrazione dello Stato.

Roma, addì 2 maggio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.